



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Ufficio Atti Istituzionali

PDCA 222
2542

VIII LEGISLATURA
1 MAR. 2007

30124 VENEZIA
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 2322
TEL. 041.2701.276/234/237 - TELEFAX 041.2701.239
E-MAIL: drai.uai@consiglioveneto.it

02542

PROT. GEN. N.

OGGETTO:

Progetto di legge n. 222 - VIII legislatura
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zanon, Bond, Foggiato, Conte, Ciambetti, Stival, Tosi e Cancian relativa a: "REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI NEL TERRITORIO VENETO".

Al Signor PRESIDENTE
della SESTA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE
della Giunta regionale

e per con. Ai Signori PRESIDENTI
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori PRESIDENTI
dei Gruppi Consiliari

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI

Trasmetto - ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento - il progetto di legge indicato in oggetto.

La Sesta Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.


La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Sesta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione incaricata della relazione in aula.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico - finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Marino Finozzi)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTI ISTITUZIONALI
Dott. GIORGIO VIDALI




IL SEGRETARIO GENERALE
(Luis Franco Zanchin)



23 FEB. 2007



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 222

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zanon, Bond, Foggiano, Conte, Ciambetti, Stival, Tosi e Cancian

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI NEL TERRITORIO VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 febbraio 2007.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **SESTA** e ai Consiglieri regionali
il 1° marzo 2007.

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI NEL TERRITORIO VENETO

Relazione:

I Rom, Sinti, indicati generalmente col termine di “zingari”, sono popolazioni Nomadi presenti in tutta l'Italia e quindi anche nel territorio del Veneto.

Il termine “zingaro” si fa risalire al nome con cui venivano indicati alcuni gruppi nomadi nell'Impero Bizantino, intorno all'anno 1000. Questo nome è in uso ancora oggi per designare “il popolo di una nazione transnazionale senza territorio”, rappresentato in tutto il mondo dall'organizzazione non governativa e non territoriale International Romani Union (IRI), che dal 1979 ha potere di consultazione all'ONU.

La diffusione della popolazione dei Rom/Sinti ha comportato una diversificazione tra i gruppi che si fonda principalmente su una ripartizione costituita da Rom, Sinti, Kalé e Romanichals. Ciascuno di questi gruppi contiene al proprio interno ulteriori suddivisioni.

I gruppi, e spesso i sottogruppi, sono molto differenti fra loro. Una ragione centrale, anche se non l'unica, si trova nel fenomeno di dispersione che è centrale nella storia dei Rom: pur condividendo una radice comune, le loro migrazioni hanno prodotto un mosaico di popoli, uniti da origini comuni, cultura e in parte lingua (si stima che esistano almeno 60 dialetti all'interno del Romanés solo in Europa), ma anche distinte per le loro differenti esperienze storiche e per l'impatto che ne è risultato sulla cultura di ciascun gruppo.

La stima della consistenza numerica degli zingari in Italia è particolarmente difficile da farsi, sia per il nomadismo che li contraddistingue, sia per la volontà degli stessi zingari di sfuggire ai controlli burocratici (per cui spesso non denunciano nemmeno la nascita dei figli), sia per le carenze del censimento italiano.

L'acquisizione di dati anagrafici da fonti ufficiali (anagrafi dei comuni, polizia municipale, servizi sociali) evidenzia che in molti casi gli uffici interpellati non sono in grado di fornire una risposta certa e che scarsa o nulla è la segnalazione di presenze stagionali o itineranti.

Nel complesso i Rom/Sinti che vivono nel nostro Paese, secondo un censimento svolto dall'Opera Nomadi, sono circa 150.000 di cui 70.000 con cittadinanza italiana e 80.000 provenienti dai Balcani con un forte aumento dalla Bulgaria e dalla Romania che si vedrà a partire dai primi mesi del 2007 dopo l'entrata delle due nazioni nell'Unione Europea. Gli ultimi dati espressi dal Ministero dell'Interno (2005) stimano che la loro incidenza percentuale sulla popolazione italiana si colloca tra 0,30 per cento e 0,35 per cento.

Il rapporto tra gli zingari e la comunità italiana è stato e rimane problematico principalmente per due motivi: l'uno imputabile al comportamento particolare proprio della popolazione zingara restia a qualsiasi tipo di controllo e di integrazione, l'altro attribuibile alla secolare diffidenza della comunità italiana nei loro confronti.

La situazione nella nostra Regione è caratterizzata da una estrema confusione. Non esistono dati attendibili né sugli insediamenti esistenti, né sul numero delle presenze.

La materia nella nostra Regione è attualmente regolamentata dalla legge 22 dicembre 1989, n. 54 che si è dimostrata del tutto inadeguata a risolvere il problema del nomadismo. Una legge demagogica e farragginosa, in gran parte disattesa dalle stesse amministrazioni locali, chiamate, da un lato, obbligatoriamente ad individuare ed attrezzare sul territorio centinaia di campi-sosta e lasciate libere, dall'altro lato, dal dovere di controllare e tentare di ridurre il fenomeno, non risolvendo così affatto il problema ma, al contrario, moltiplicando i disagi per la popolazione residente e, per di più, a sue spese.

Con la presente proposta di legge si intende regolamentare e disciplinare gli interventi diretti alle popolazioni nomadi presenti in Veneto, attuando un maggior controllo della legittimità della loro presenza sul territorio regionale, contrastando ogni forma di illegalità e di sfruttamento dei minori al fine di facilitare il dialogo e la convivenza con le popolazioni residenti.

Tale proposta è indirizzata alle popolazioni siano esse comunitarie, extracomunitarie ovvero apolide, le quali fanno del nomadismo il loro stile di vita. Essa non vuole essere una legge contro i "nomadi", ma al contrario vuole dare la possibilità a coloro che ne hanno titolo e che rispettano la legge italiana, di essere ospitati sul territorio veneto, di ricevere un minimo di istruzione e di formazione professionale e, se possibile, di ottenere un lavoro onesto.

Presupposto indefettibile, e non potrebbe essere altrimenti, per l'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge allegata, è che i soggetti nomadi siano regolarmente presenti sul territorio regionale e in assoluta regola con ogni norma in materia di ingresso sul territorio italiano ed in possesso del regolare permesso di soggiorno.

Il problema del nomadismo non può essere limitato a creare aree di accoglienza o gestito dalle sole forze dell'associazionismo volontaristico: governare e controllare il nomadismo, dare ad esso soluzioni dignitose e decorose per la persona umana, nel rispetto della specificità del fenomeno significa, per l'ente regionale, adottare le norme che permettano di coordinare la realizzazione delle zone di accoglienza e delle infrastrutture necessarie.

La Regione deve adottare linee guida entro cui i comuni e gli altri attori di tale fenomeno debbono muoversi rendendo pacifici e complementari i rapporti con le popolazioni stanziali.

In tale contesto deve inserirsi l'iniziativa degli enti locali, veri primi attori, per l'attivazione di aree di accoglienza ove il numero dei soggetti sia programmato ed accertato, permettendo, così, al contempo, con precisi limiti e presupposti, la fornitura di ogni servizio di base.

Tra questi rientrano la scolarizzazione per i minori e la tutela dell'infanzia, al fine di contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento minorile, oltre ad opportunità di formazione professionale per gli adulti, tese a permettere un potenziale inserimento nel mondo del lavoro.

Questo progetto di legge fa sì che la Regione assuma un ruolo guida nei confronti degli altri enti locali, non permettendo interventi slegati l'uno dall'altro, con scopi effimeri e che spesso hanno quale unica finalità vera, ancorché occulta, di fare arricchire il soggetto attuatore.

Tra le norme più rilevanti della proposta di legge, si segnalano:

- 1) *l'articolo 2, ove è riconosciuto ai comuni, la facoltà di realizzare sul proprio territorio, nel rispetto dello strumento urbanistico generale comunale, campi di sosta per l'accoglienza dei nomadi, tenendo conto, nel contempo ed al fine di una pacifica convivenza, dei limiti quantitativi di presenza nomade sul territorio comunale. Si stabilisce, inoltre, che ogni singolo comune interessato alla realizzazione dei campi di cui sopra dovrà adottare uno specifico regolamento comunale disciplinante l'accesso e l'uso dell'area attrezzata;*
- 2) *l'articolo 3, disciplina le misure minime e massime delle aree di sosta, i servizi obbligatori che debbono essere previsti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla realizzazione;*
- 3) *l'articolo 4, prevede gli obblighi per gli appartenenti alle comunità nomadi che desiderano entrare nel campo di accoglienza. Essi, dapprima, devono, nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza, farsi identificare presso il comune di accoglienza: cosa di facile realizzazione se si pensa che costoro debbono essere regolarmente entrati in Italia e pertanto sono già stati identificati presso la frontiera. Per quanto attiene, poi, alla permanenza nel campo di sosta, ogni singolo nomade, ovvero genitore se minorenni, dovrà versare una quota, stabilita di anno in anno dal gestore del campo, per coprire i costi relativi all'uso dell'acqua potabile, energia elettrica, raccolta rifiuti e per eventuali danni causati alle strutture ospitanti;*
- 4) *è inoltre stabilito, agli articoli successivi, che il comune possa gestire direttamente il campo di sosta ovvero affidarne la gestione a terzi: è peraltro previsto che, in tal caso, la scelta debba avvenire tramite gara d'appalto ad evidenza pubblica, così da recepire i principi di trasparenza dell'attività amministrativa e di libera concorrenza tra i diversi operatori economici;*
- 5) *i comuni, nell'ambito della vigilanza delle norme sancite dalla presente proposta di legge e dagli eventuali regolamenti adottati in sua conseguenza, debbono, mensilmente predisporre controlli sul rispetto dell'intera disciplina, sanzionando eventuali contravventori;*
- 6) *centrali sono, poi, gli articoli 6, 7 e 8; stabiliscono infatti il diritto dei bambini nomadi a ricevere una adeguata scolarizzazione per il periodo di tempo della sosta e l'obbligo da parte dei comuni di adottare iniziative per conseguire tale fine. Viene inoltre fissata un'efficace azione di tutela e di lotta all'abuso e allo sfruttamento della condizione minorile attraverso iniziative interistituzionali volte a contrastare tale fenomeno. Infine viene sancito il principio secondo il quale il nomade adulto deve essere invogliato a frequentare attività formative, tese a permettergli di inserirsi, in un secondo tempo, nel mondo del lavoro.*

A tale fine la Regione eroga contributi, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dai comuni per la promozione dei corsi di formazione professionale, soltanto, però, dopo avere verificato l'effettivo svolgimento del corso e la regolare frequenza dei nomadi, al fine di evitare che finanziamenti mirati a scopi ben precisi si trasformino, surrettiziamente, in contributi erogati a pioggia ai più svelti a richiederli, ma ai meno competenti a gestirli.

La presente proposta di legge regionale vuole, quindi, concorrere alla soluzione del problema derivante da un nomadismo incontrollato attraverso la regolamentazione degli interventi diretti alle popolazioni nomadi presenti nel Veneto nel rispetto delle funzioni dei diversi operatori sul territorio, contrastando l'illegalità e lo sfruttamento minorile permettendo infine alle popolazioni residenti di avvicinarsi ai nomadi senza sospetti o pregiudizi.

REGOLAMENTAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SULLA PRESENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI NEL TERRITORIO VENETO

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione Veneto, nel rispetto della legislazione vigente e fatte salve le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità e sicurezza, riconosce il diritto al nomadismo ed alla sosta sul territorio regionale e ne disciplina l'esercizio, secondo le modalità previste dalle disposizioni seguenti.

2. La Regione assicura il coordinamento e la programmazione degli interventi diretti alle popolazioni nomadi, intesi a:

- a) favorire i rapporti con le comunità locali ed a migliorarne le relazioni anche con le istituzioni pubbliche disciplinandone la permanenza nel territorio;
- b) promuovere l'accesso all'istruzione e la partecipazione ai corsi di formazione professionale al fine del possibile inserimento dei nomadi nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro;
- c) contrastare ogni forma di abuso e di sfruttamento dei minori.

3. La Regione prevede l'erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione e la gestione di campi sosta, per la formazione e per la tutela dell'infanzia a condizione che vengano rispettate le caratteristiche e gli obblighi previsti della presente normativa.

4. Destinatari delle norme della presente legge sono i nomadi appartenenti ai gruppi Sinti, Rom ed alle altre etnie di nomadi comunque denominate.

Art. 2 - Regolamentazione dell'accoglienza.

1. L'accoglienza dei nomadi e dei relativi mezzi di pernottamento autonomi è subordinata alla disponibilità di campi di sosta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3. Oltre i limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo ed all'esterno delle aree all'uopo adibite ovvero delle altre strutture ricettive autorizzate, non è consentita la sosta sul territorio regionale ed in ogni caso il numero degli ospiti nei singoli campi non può superare la capacità ricettiva dei medesimi.

2. I comuni possono individuare sul proprio territorio uno o più siti da destinare, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità dei nomadi. Tali aree dovranno rispettare le destinazioni d'uso dello strumento urbanistico comunale: diversamente dovrà essere predisposta ed approvata motivata e specifica variante urbanistica.

3. Gli enti interessati devono adottare un regolamento contenente la disciplina dell'uso e delle modalità di accesso alle aree attrezzate esistenti sul proprio territorio al fine di garantire una dignitosa ed ordinata convivenza delle comunità nomadi anche con la popolazione residente.

4. I comuni devono vigilare sul rispetto delle norme emanate prevedendo un controllo mensile delle condizioni dell'area nonché una verifica delle presenze. Il regolamento in particolare deve prevedere:

- a) la capacità ricettiva di ogni area attrezzata, in relazione alla sua estensione;
- b) le norme per la gestione e manutenzione dell'area;
- c) i criteri per l'assegnazione delle piazzole;
- d) le modalità per la registrazione delle presenze e per la segnalazione dei minori soggetti all'obbligo scolastico, nonché gli orari per l'accesso al campo;

- e) il versamento cauzionale, al momento della registrazione, di una somma pari a quindici giorni di sosta per la manutenzione dell'area;
- f) il versamento, a scadenza almeno quindicinale, da parte di ciascun utente, di un contributo per le spese di gestione, fissato in misura tale da coprire i costi dell'energia elettrica e dell'acqua potabile utilizzate, nonché la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque reflue;
- g) le sanzioni, sino all'allontanamento dal campo, in caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

5. Copia del regolamento, redatto anche in lingua romanes, è affisso all'interno dell'area attrezzata.

6. Il godimento di servizi pubblici, da parte dei nomadi, è subordinato alla regolarità della loro presenza nel territorio nazionale ed all'esatto adempimento degli obblighi prescritti dalla legge. Sono, comunque, erogate le prestazioni di assistenza sanitaria urgenti ed indifferibili come previsto dalla legge nazionale.

7. La presenza nomade, nelle aree di sosta situate nel territorio dei singoli comuni, non dovrà comunque superare l'uno per mille della popolazione ivi residente.

Art. 3 - Aree di sosta.

1. Le aree attrezzate per la sosta dei nomadi sono dotate di delimitazione perimetrale, servizi igienici collegati alla rete fognaria ed idrica, acqua potabile calda e fredda e lavatoi, illuminazione pubblica ed impianti per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, aree verdi, contenitori per rifiuti solidi urbani adatti all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta e cabina telefonica. Tali attrezzature devono essere proporzionate alla capacità ricettiva dell'area e l'intera superficie di essa deve essere asfaltata.

2. L'ampiezza dell'area di sosta non deve essere inferiore ai duemila e non superiore ai quattromila metri quadrati. All'interno del campo di sosta ad ogni nucleo familiare deve essere assicurato uno spazio adeguato alla propria consistenza; a tale fine l'area è suddivisa in piazzole non inferiori a cento metri quadrati e comunque tali che ogni nomade possa disporre di almeno dieci metri quadri.

3. I comuni che intendono realizzare aree di sosta devono richiedere, sul progetto definitivo e relativamente all'opportunità ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche ed alla ubicazione del campo, il preventivo parere della Giunta regionale. Quest'ultima potrà valutare la possibilità di concedere, in presenza di giustificate ragioni, specifiche e motivate deroghe ai limiti minimi e massimi di ampiezza dell'area fissati nel comma precedente. Il parere è reso nei novanta giorni successivi alla richiesta ed è vincolante.

4. L'azienda sanitaria competente per territorio garantisce, al campo di sosta, la vigilanza sulle condizioni ambientali ed igienico sanitarie.

Art. 4 - Obblighi degli appartenenti alle comunità nomadi.

1. Gli appartenenti alle comunità nomadi, che intendono stabilire la loro provvisoria dimora nell'area attrezzata, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e pubblica sicurezza nonché di ogni altra disposizione di legge o di regolamento. Gli apolidi e i nomadi in possesso di cittadinanza diversa da quella italiana devono, altresì, uniformarsi alla legislazione statale in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato.

2. Per accedere all'area attrezzata per la sosta ogni nomade, in particolare, deve:

- a) fare richiesta al comune interessato esibendo validi documenti di identità per la registrazione ed indicando il presunto periodo di permanenza;
- b) versare, a titolo di deposito cauzionale, al gestore dell'area, una somma corrispondente a quindici giorni di sosta. Tale importo verrà restituito al termine dell'utilizzo dell'area attrezzata, sottratti gli importi per eventuali danni arrecati alle attrezzature esistenti, nonché quelli per il mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f). Sono fatti salvi i maggiori importi a qualsiasi titolo dovuti e le conseguenti sanzioni previste dalla legge;
- c) versare al gestore dell'area i contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).

3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 2 lettera c) comporta la decadenza dal diritto di sosta nell'area. Il gestore, entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento del contributo, diffida ad adempiere il nomade obbligato; ove persista l'inadempienza il sindaco dovrà provvedere ad ordinarne l'immediato allontanamento dal campo. Copia della diffida é affissa nella bacheca del campo.

4. Coloro che siano incorsi nella sanzione dell'allontanamento dal campo di sosta e da campi diversi per più di due volte anche non consecutive non potranno più essere accolti nelle aree di sosta ubicate sul territorio regionale. A tal fine la Regione, sulla base dei dati di cui al comma 4 dell'articolo 5 cura la trasmissione periodica ai comuni dell'elenco di coloro che sono incorsi in tale sanzione.

Art. 5 - Obblighi a carico dei comuni.

1. I comuni che realizzano aree attrezzate di cui all'articolo 3 provvedono alla gestione e manutenzione direttamente o mediante convenzione stipulata con soggetti pubblici o privati, redatta sulla base di una convenzione tipo, deliberata dalla Giunta regionale, che tra l'altro preveda:

- a) la durata ed il divieto di rinnovo tacito della convenzione;
- b) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;
- c) gli impegni finanziari assunti dal comune a seguito della convenzione;
- d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull'attività svolta.

2. Nel caso di gestione mediante convenzione il gestore viene individuato a seguito dell'espletamento di gara d'appalto ad evidenza pubblica. Il gestore annualmente fissa l'importo che ogni nomade deve versare per l'accesso e l'uso dell'area attrezzata, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere e) ed f).

3. Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 2 ed al fine del rispetto dei limiti ivi fissati, i comuni predispongono censimenti e controlli mensili degli insediamenti ubicati sul proprio territorio ed in caso di inosservanza della presente normativa nonché di quella regolamentare provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

4. Con la medesima periodicità di cui al comma 3, i comuni interessati trasmettono alla Regione i dati raccolti, la documentazione comprovante i controlli effettuati e quella attestante le violazioni riscontrate e le relative sanzioni comminate.

Art. 6 - Scolarizzazione.

1. I comuni, in accordo con gli uffici scolastici regionali, adottano iniziative idonee per favorire l'inserimento dei minori nomadi nella scuola materna e dell'obbligo, vigilando, per il periodo di permanenza nel campo di sosta, sulla regolare frequenza scolastica, sul rispetto dei diritti del minore e altresì salvaguardando la scolarità acquisita dagli studenti stanziali.

2. I comuni, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, hanno l'obbligo di riferire alla Regione, con cadenza annuale, sulle attività e sui provvedimenti formativi adottati.

3. I comuni possono, inoltre, realizzare iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti.

Art. 7 - Formazione professionale.

1. La Regione nell'ambito dei programmi di formazione professionale e tenuto conto dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo, favorisce la partecipazione dei nomadi, uomini e donne, alle attività formative, al fine della qualificazione e riconversione professionale per l'inserimento nel mondo lavorativo.

2. I comuni si impegnano ad informare i nomadi, residenti nelle strutture attrezzate, dell'avvio di corsi di educazione civica, lingua italiana per stranieri, cultura italiana al fine di favorire i rapporti con la comunità locale.

3. I comuni che promuovono tali corsi di formazione possono richiedere i contributi di cui all'articolo successivo.

Art. 8 - Tutela dell'infanzia.

1. Per una efficace azione di tutela e di lotta all'abuso e allo sfruttamento dei minori Rom, Sinti e delle altre etnie di nomadi comunque denominate il comune si impegna:

- a) a promuovere attività volte alla presa di coscienza e di responsabilità nei confronti di atti di abuso e sfruttamento dei minori ed il loro impiego nell'accattonaggio;
- b) a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti ed delle altre etnie di nomadi comunque denominate;
- c) ad attivare, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e l'integrazione dei minori Rom, Sinti e delle altre etnie di nomadi comunque denominate;
- d) a promuovere iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità europea, ed a svolgere azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dello sfruttamento minorile;
- e) a sensibilizzare le comunità nomadi verso la scolarizzazione come previsto dall'articolo 6 ed a fornire informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;
- f) a stipulare apposite convenzioni con gli uffici scolastici regionali per l'inserimento e l'integrazione dei minori tenendo conto delle realtà territoriali per le quali transitano e nelle quali gravitano le comunità.

Art. 9 - Forme di contributi.

1. Per la realizzazione delle iniziative e delle attività previste dagli articoli 3, 6, 7 e 8 la Regione eroga contributi sino al 50 per cento della spesa sostenuta dai comuni, sulla base di programmi annuali di intervento sottoposti a preventiva approvazione regionale e soltanto dopo che sia stata verificata l'effettiva frequenza.

2. Gli enti interessati devono presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno allegando i progetti per favorire la scolarizzazione e quelli di formazione professionale, da svolgere durante l'anno scolastico successivo, con la documentazione della presunta spesa da sostenere.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvederà a stabilire le modalità ed i criteri per la erogazione dei contributi.

4. Il mancato adeguamento da parte dei comuni alle disposizioni previste dalla presente legge comporta la decadenza dai contributi assegnati ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, maggiorate degli interessi, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.

Art. 10 - Abrogazione di norme.

1. La legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 54 dal titolo "Interventi a tutela della cultura dei Rom e dei Sinti" è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le altre norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 11 - Norma transitoria.

1. La legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 54 continua ad applicarsi sino all'esaurimento dei rapporti sorti e degli impegni di spesa assunti in forza dell'abrogata normativa.

2. I campi di sosta già esistenti dovranno essere uniformati, da parte dei comuni competenti per territorio, alla presente disciplina entro due anni dall'entrata in vigore.

3. Le eventuali convenzioni per la gestione stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disciplina, cessano i loro effetti alla prima scadenza naturale: esse non possono essere rinnovate tacitamente.

Art. 12 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si fa riferimento:

- a) per la sosta sul territorio regionale: alle norme relative al diritto di ingresso, circolazione e soggiorno sul territorio nazionale;
- b) per i criteri di realizzazione dei campi di sosta: alle norme in materia di realizzazione di aree destinate al campeggio ed alla ricezione di autocaravan, roulotte e veicoli analoghi;
- c) per gli interventi di scolarizzazione e formazione professionale: alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 13 - Norma Finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2007 si fa fronte mediante prelevamento dall'upb U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Per gli anni successivi si provvede in sede di bilancio all'istituzione di un apposito capitolo di spesa.

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.	5
Art. 2 - Regolamentazione dell'accoglienza.	5
Art. 3 - Aree di sosta.....	6
Art. 4 - Obblighi degli appartenenti alle comunità nomadi.....	6
Art. 5 - Obblighi a carico dei comuni.....	7
Art. 6 - Scolarizzazione.	8
Art. 7 - Formazione professionale.	8
Art. 8 - Tutela dell'infanzia.	8
Art. 9 - Forme di contributi.	9
Art. 10 - Abrogazione di norme.	9
Art. 11 - Norma transitoria.	9
Art. 12 - Norma di rinvio.....	9
Art. 13 - Norma Finanziaria.	9
Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza.	10

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 10

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54 (BUR n. 70/1989)

INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA DEI ROM E DEI SINTI.

Nota all'articolo 11

Vedi nota all'articolo 10

Nota all'articolo 14

Legge 22 maggio 1971, n. 340

STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1)

Articolo 44

Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito dalle leggi stesse.

La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato l'urgenza [*e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.*] (2)

La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione della legge ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza della legge ai fini di cui al comma precedente.

I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.

(1) La parte in corsivo deve ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.